

REP.....

COMUNE DI VIGASIO PROVINCIA DI VERONA

SCHEMA DI CONTRATTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE PER ANNI DECORRENTI DALE FINO AL.....

L'anno addì ... del mese di, nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Vigasio

AVANTI A ME

..... – Ufficiale rogante, nella sua qualità di Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica-amministrativa ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale,

SONO COMPARSI:

- di seguito denominato anche Concessionario,
- di seguito denominato anche Comune,

PREMETTONO CHE

_ con deliberazione di Consiglio Comunale n..... in data il Comune ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della Farmacia comunale, selezionando il soggetto Concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;

_ con determinazione a contrarre n.del si è provveduto ad approvare il bando di gara e relativi allegati;

_ con determinazione n° del, a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, si è provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della Farmacia;

_ il presente Contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento della concessione per la gestione della Farmacia comunale da parte del Concessionario, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e il Concessionario medesimo;

_ il Comune rimane titolare della Farmacia comunale la cui gestione affida in concessione con il presente atto. _

Posto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, tra i nominati comparanti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Definizioni

Nel presente Contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati, si intendono per:

- a) "Comune", il Comune di Vigasio titolare della Farmacia comunale;
- b) "Concessionario", l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse;
- c) "Servizio" o "Farmacia", la Farmacia comunale di nuova istituzione (gestione ed esercizio della stessa)
- d) "Contratto", il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;
- f) "Azienda" l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente Contratto è esclusa la titolarità della Farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Con il presente Contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio. La concessione viene conferita e accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente Contratto e, per quanto non disciplinato, dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.

Il Servizio oggetto del Contratto riguarda lo svolgimento della seguente attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della Farmacia;
- b) la produzione di servizi nel settore socio - sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
- c) le altre attività complementari indicate in sede di gara.

Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa.

Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il Servizio farmaceutico.

Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del Contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 3 – Corrispettivo a carico del Concessionario

Il Concessionario, come offerto in gara, corrisponde al Comune:

- a) un canone una tantum dell'importo di €....., che il Concessionario ha interamente versato mediante.....
- b) un canone concessorio annuo fisso per tutta la durata della concessione dell'importo di €....., da versarsi in due rate annuali di pari importo di €..... entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dall'anno di apertura dell'attività e fino al termine della concessione; tale canone concessorio annuo sarà aggiornato ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI) a partire dall'anno successivo all'apertura dell'attività; per la prima annualità verrà computato in dodicesimi a partire dal primo mese intero di effettivo avvio dell'attività;
- c) un canone concessorio variabile annuo pari al%, calcolato sulla differenza tra il fatturato minimo presunto e il fatturato effettivo in ragione di anno solare e a partire dal secondo anno completo di esercizio dell'attività; tale canone dovrà essere versato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno solare di riferimento, unitamente alla rata del canone di cui al precedente punto b); non dovrà essere corrisposto qualora il fatturato dell'anno solare di riferimento non dovesse avere superato il fatturato minimo presunto;

I suddetti canoni sono intesi iva esclusa, ove e nella percentuale applicabile ai sensi di legge.

Ai fini della quantificazione del canone variabile di cui al precedente punto c), il Concessionario dovrà trasmettere annualmente, entro due mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio, la documentazione contabile attestante l'ammontare complessivo del fatturato relativo all'annualità cui il canone si riferisce.

Art. 4 – Obblighi del Concessionario e standard di erogazione del Servizio

La sede della Farmacia, come offerto in gara, viene individuata nei locali siti in via....., catastalmente identificatied aventi certificato di agibilità.....dei quali il Concessionario ha disponibilità a titolo di

Il Concessionario dovrà dotare i locali di tutte le attrezzature e beni strumentali idonei a garantire lo svolgimento del Servizio, come da offerta tecnica presentata.

Tutte le spese inerenti i locali e l'esercizio dell'attività negli stessi, nessuna esclusa, sono a carico del Concessionario e per tutta la durata della concessione.

In particolare sono a carico del Concessionario le spese per l'allestimento, l'arredo, l'approvvigionamento delle merci, le utenze e quant'altro necessario per l'avvio e l'esercizio dell'attività.

La sede della Farmacia dovrà essere mantenuta in tali locali per tutta la durata della concessione.

Il trasferimento della Farmacia in altro locale, sempre che abbia caratteristiche idonee al Servizio e pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione iniziale, deve essere preventivamente concordato con il Comune ed essere richiesto agli organi competenti, secondo le procedure previste della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà richiesto il trasferimento stesso.

Il Concessionario si obbliga ad avviare l'attività entro giorni dalla sottoscrizione del presente

Contratto.

Il Concessionario conferma altresì la nomina a Direttore Tecnico della Farmacia il dott/la dott.ssa..... C.F. iscritto/a all'Albo dei Farmacisti di al n. in possesso dei requisiti professionali di legge, giusta dichiarazione di accettazione del medesimo / della medesima allegata al presente Contratto unitamente a copia fotostatica del documento di identità.

Il Concessionario, datane comunicazione al Comune, potrà procedere alla sostituzione del Direttore Tecnico della Farmacia con altro farmacista in possesso dei requisiti di legge, previa accettazione dell'incarico da parte del medesimo nuovo incaricato.

Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.

Art. 5 – Responsabilità del Concessionario

Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del Contratto:

a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO non inferiore ad € _____ per l'intera durata del Contratto e con un limite per sinistro non inferiore a € _____, per l'intera durata del Contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell'attivazione del Servizio.

c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;

d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

Art. 6 – Gestione e andamento del Servizio, controllo del Comune

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i servizi previsti nella presente concessione e negli atti di gara nonché i seguenti servizi minimi:

offrire il Servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL competente;

distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto dell'ASL competente secondo le norme convenzionali;

adesione a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie dall'ASL di riferimento sia attuali che futuri;

elaborazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, di adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;

Il Concessionario si impegna altresì a trasmettere al Comune con cadenza annuale una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza.

Il Comune vigila sull'andamento del Servizio e sul rispetto della presente concessione.

Il Comune può:

chiedere chiarimenti al Concessionario su questioni tecniche ed organizzative attinenti al Servizio e segnalare eventuali disservizi;

accedere agli atti ed ai documenti inerenti lo svolgimento dell'attività e connessi con il Servizio;

effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della Farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il Servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal Concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento

al regolare espletamento del pubblico Servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della Farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 7 – Interruzione o sospensione del Servizio

L'erogazione del Servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica e dalle disposizioni vigenti impartite dai competenti organi, anche con riferimento alla fascia oraria di Servizio alla popolazione.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del Servizio.

Art. 8 – Obblighi del Comune

Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente Contratto, la gestione della Farmacia.

Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente Contratto, si impegna a cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al Concessionario, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli standard prestazionali dei servizi offerti.

Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto, e ad adottare tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal Contratto e cura che dette misure vengano rispettate.

Art. 9 – Divieto di cessione del Contratto - deroghe

Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente Contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio.

Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate con il Comune.

Art. 10 – Durata del Contratto e cessazione della gestione alla scadenza

La durata del Contratto è fissata in anni, come offerto in gara, decorrenti dalla stipula e fino al, fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata prevista dal presente Contratto e dalla normativa vigente.

Allo scadere del Contratto il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del Servizio né al riconoscimento di alcuna somma a qualunque titolo e il Comune potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a quella data, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del Servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della Farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo Contratto di gestione del Servizio o di acquisizione della titolarità.

Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del Servizio, le Parti concordano che fino all'assunzione del Servizio da parte del nuovo affidatario individuato dal Comune, il Concessionario sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del Contratto alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

Inoltre al termine del presente Contratto, per qualsiasi ragione il Concessionario è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti che consentano al nuovo gestore o al Comune stesso l'esercizio del Servizio, al fine di evitare interruzioni e disagi all'utenza.

Art. 11 – Clausola risolutiva espressa

Il Comune potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:

- a) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del Concessionario, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 9 del Contratto.
- e) decadenza del Comune dall'esercizio della Farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti o di cui è stata revocata l'autorizzazione al commercio;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave violazione in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto, può costituire grave violazione anche la singola inadempienza, e nonostante il presente Contratto preveda per essa in astratto la sola applicazione di penali, se tale inadempienza si verifica in circostanze o modalità particolari tali da indurre a considerare in pericolo il corretto svolgimento del Servizio;
- l) ritardo dell'avvio dell'attività oltre 180 giorni rispetto alla scadenza di cui all'art. 4.

La decisione del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del Concessionario e non impedirà al Comune di avvalersene in altre occasioni.

È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito.

Art. 12 - Penali e Risarcimento del danno

Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente Contratto:

- 1) per il mancato avvio dell'attività entro i termini previsti dall'articolo 4 del presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 2) per ogni giornata di mancata apertura non giustificata della Farmacia: euro 500,00 (euro cinquecento/00);
- 3) per ritardi nel pagamento dei corrispettivi alle scadenze previste dal presente Contratto: euro 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- 4) per ritardi nella trasmissione della documentazione ai fini della determinazione del canone variabile: euro 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Il Comune richiederà il pagamento della penale tramite raccomandata a/r o pec. Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila).

Art. 13 – Procedura di contestazione

Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30.

Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico Servizio.

Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della Farmacia, fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito. Il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva per il recupero del danno.

Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, il Concessionario costituisce cauzione definitiva dell'importo di euro..... pari al 10% dell'importo contrattuale, calcolato ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 50/2016, mediante

Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno.

Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.

Art. 15 – Controversie. Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti.

In caso di mancanza di accordo è competente il foro di Verona.

E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 16. Trattamento dati personali

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Art. 17. Sicurezza sul lavoro

Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.lgs. n.81/2008 e s.s.m.i. e sarà considerate l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.

Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

Art. 18. Obblighi in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari".

Il Concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente Contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 19. Osservanza norme del codice di comportamento

Il Concessionario dichiara di aver preso visione del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché del Codice di Comportamento integrativo approvato con delibera di G.C. n. 152 del 2013. La violazione agli obblighi derivanti dai predetti Codici comporterà la risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi professionali ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti della Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 20 – Norme finali

Le disposizioni del Contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla documentazione di gara e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

21. Spese

Tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti il presente Contratto, nessuno escluso od eccettuato, sono a totale carico del Concessionario, che dichiara di accettarle senza diritto a rivalsa alcuna.

Ai fini fiscali, di registrazione e di computo dei diritti di segreteria, il valore del presente contratto è pari ad euro.....

Le parti chiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n° 131 del 26/04/1986 – art. 40, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Le stesse danno atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo avviene con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informativo.

Come richiesto io Segretario Comunale Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su supporto informatico non modificabile, di n. pagine a video e quanto fin qui della, oltre n. allegati, sub, dandone lettura alle Parti, ad eccezione degli allegati, della cui lettura le stesse mi dispensano.

Le Parti, come sopra costituite, dichiarano e riconoscono conforme alla loro volontà il presente contratto, a conferma lo sottoscrivono, compresi i n..... allegati, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52bis della legge n. 89/1913, nell'apposizione in mia presenza della firma digitale, la validità del cui certificato, valido e non revocato, è stata da me Ufficiale rogante verificata.

In presenza delle parti io Segretario Ufficiale rogante ho quindi apposto la mia firma digitale.

Firme digitali